CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RELATIVA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GUALDO CATTANEO (PG)

03/11/2021

PROGETTO DI FATTIBILITA' (BOZZA DI CONVENZIONE E MATRICE DEI RISCHI)

SOMMARIO

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 12
2. DURATA 12
3. ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 13
4. OBBLIGHI DEL CONCEDENTE 14
5. SOCIETÀ DI PROGETTO 15
6. CONSEGNA DELLE AREE – INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI 15
7. PROGETTO ESECUTIVO 15
8. INTERVENTI EXTRA CANONE 16
9. DIREZIONE E SUPERVISIONE DEI LAVORI 16
10. COLLAUDO DEI LAVORI 17
11. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI 17
12. MODALITÀ DI GESTIONE 17
13. RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E COLLAUDO FINALE 18
14. RITARDI - PENALI 18
15. DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA 22
16. MODIFICHE CONTRATTUALI 22
17. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 23
18. AMMONTARE DELL'INVESTIMENTO 23
19. RISCHIO OPERATIVO 24
20. CONDIZIONI DI GARANZIA PER L'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO 24
21. REVISIONE DELLA CONVENZIONE E RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 25
22. GARANZIE ASSICURATIVE 27
23. CAUZIONI E GARANZIE 27

24. RISOLUZIONE, CESSAZIONE E RECESSO 28
25. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO 29
26. CORRISPETTIVO DEL CANONE OFFERTO 30
27. AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVI 30
28. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 31
29. CESSIONE DEI CREDITI 32
30. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 32
31. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DATI 33
32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 33
33. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 34
34. CESSIONE DEL CONTRATTO 34
35. CESSIONE DELLA CONCESSIONE 34
36. SPESE PER LA STIPULA DELLA CONCESSIONE 34
37. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIENZE 35
38. NORMA DI RINVIO 36
39. DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO 36

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI GUALDO CATTANEO
(Provincia di Perugia)

Rep._____

CONTRATTO DI SERVIZIO GLOBALE ED INTEGRATO, COMPRENSIVO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE, MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA FINANZA DI PROGETTO D.Lgs. 50/2016 – Art. 183 co. 15.

DEFINIZIONI

Adeguamento normativo

L'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma l'impianto, rendendolo cioè perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali.
Ai sensi del presente disciplinare esso si divide in:
– messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e
le sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7), nonché la verifica della stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;
– adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto delle normative regionali/nazionali sul tema.

Alimentatore

Dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica, ovvero per adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica.

Apparecchiatura di regolazione della tensione

Complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade dell'impianto.

Apparecchiatura di telecontrollo

Complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni a distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.

Apparecchio di illuminazione

Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade e che

comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione.

Assistenza tecnica ed amministrativa

Attività volta alla redazione, presentazione, aggiornamento, modificazione a necessità di tutta la documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, ivi comprese progettazioni, valutazioni tecniche, stime, richieste di autorizzazioni relative agli impianti che il Concessionario deve eseguire in nome e per conto della committente.

Braccio

Parte del sostegno orizzontale o inclinata al quale è fissato direttamente l'apparecchio di illuminazione. Il braccio può essere fissato ad un palo o ad una parete verticale.

Centro luminoso

Complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata, dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere l'apparecchio illuminante dal sostegno. Costituisce inoltre l'unità di misura per calcolare le dismissioni/estensioni di punti luce utili per l'adeguamento annuale quantitativo del Canone.

Codice dei contratti

Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50 "Codice dei contratti pubblici".

Concedente

L'Amministrazione del Comune di Gualdo Cattaneo (Perugia) – Piazza Umberto I, n°3

Concessionario

L'operatore economico che ha stipulato il contratto di Concessione del Servizio di gestione impianti di pubblica illuminazione.

Convenzionale

Aggettivo che posto a fianco di un sostantivo ne indica la sua prerogativa di termine ai soli fini della aggiudicazione della presente Concessione e cioè identifica un termine:
a) stimato in base alle indicazioni della committente, intesa come dato storico od oggettivo;
b) desunta da norme, leggi, regolamenti, disposizioni o consuetudini vigenti sia a livello nazionale che regionale.

Direzione lavori per conto del Concedente

Il soggetto che ricopre la funzione di controllo dei lavori per conto del Concedente. È designato dal Concedente a supporto del Responsabile del procedimento, per la verifica e l'approvazione

dei progetti del Concessionario, per l'identificazione di soluzioni alternative o complementari condivise fra le parti, per il controllo della buona e puntuale esecuzione dei lavori. Assume la rappresentanza dal Concedente in ambito tecnico rispondendo al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante;

Direttore dell'esecuzione del contratto

La persona incaricata dalla committente di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e di tenere i rapporti con il Concessionario ai sensi dell'Art. 2.2.1 delle Linee Guida n.1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

D.U.R.C.

Documento unico di regolarità contributiva: il documento attestate la regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

Economie gestionali

Riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad esclusione delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how gestionale del Concessionario.

Efficienza luminosa di una lampada

Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa è una caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio dei costi di energia consumata; l'unità di misura è il lumen per Watt (lm/W).

Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione

Condizioni di base stabilite nel piano economico e finanziario, nonché norme legislative e regolamentari, che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione che, qualora determinino una modifica nell'equilibrio del piano economico finanziario, comportano la sua revisione da attuare, mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio.

Energia elettrica – Energia

Energia sotto forma di energia elettrica finalizzata al funzionamento degli impianti, fornita in media e bassa tensione da una società distributrice e posta a servizio degli impianti.

Esercizio degli impianti – Gestione degli impianti

L'insieme delle prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura il funzionamento, la continuità e la costante affidabilità ed efficienza dei servizi, conformemente alle indicazioni contenute nelle norme di riferimento e nei manuali di buona tecnica, acquistando l'energia elettrica e avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, il servizio di presidio e il servizio di pronta reperibilità, l'assistenza

tecnica ed amministrativa alla struttura tecnica della committente, la esecuzione di interventi di ristrutturazione ed ampliamento della attuale impiantistica, il tutto svolto nel pieno rispetto dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed ambientale, utilizzo razionale dell'energia elettrica, parametri di funzionamento elettrico ed energetico.

Estensioni e integrazioni della impiantistica esistente

L'insieme di interventi volti ad ampliare l'estensione della rete di pubblica illuminazione o atti a dirimere criticità dei livelli illuminotecnici della stessa, al fine di garantire la necessaria sicurezza del transito dei mezzi e delle persone come meglio esplicitati in apposita sezione del contratto.

Flusso luminoso

Quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unità di misura è il lumen;

Forza Maggiore:

indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non previsto ne prevedibili al momento della presentazione dell'offerta e non superabile se non attraverso il ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario l'impossibilita anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, quali a titolo meramente esemplificativo, per effetto di:

a) Guerra, terrorismo, sommosse o simili eventi o circostanze non controllabili;
b) Sabotaggio vandalismo o incidenti non provocati direttamente dal Concessionario o persone strettamente collegate ala stessa, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche, caduta di meteorite;
c) Dissesto naturale quali terremoti, inondazioni, alluvioni, fulmini, neve, allagamenti, trombe d'aria o simili eventi;
d) Sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;
e) Impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al progetto con espressa esclusone dell'impossibilita derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi forza maggiore ai sensi della presente Convenzione;
f) Qualora, successivamente alla stipulazione della presente Convenzione, venga meno la possibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle assicurazioni del progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, ove il Concedente non accetti di assumere i relativi rischi.

Gestione o esercizio degli impianti

Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente contratto.

Giorno
Giorno solare.

Illuminamento
Quantità di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (è il rapporto tra la quantità di flusso luminoso che incide su di una superficie e l'area della superficie stessa); un buon illuminamento è la condizione minima per consentire la visibilità dell'oggetto; l'unità di misura è il lux (lux = lm/mq).

Impianto di gruppo B
Impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V corrente alternata, e a 1500 V corrente continua.

Impianti di pubblica illuminazione
Insieme di componenti fisiche fisse e/o mobili formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature installate nel territorio della committente e finalizzate alla illuminazione di pubbliche vie e/o piazze, di luoghi pubblici in genere ivi comprese aree di attività e pertinenze delle stesse. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

Impianto in derivazione
Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro.

Impianto in serie
Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione.

Impianto indipendente
Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita soltanto ad un impianto medesimo.

Impianto promiscuo
Impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dall'illuminazione pubblica.

Inquinamento luminoso
Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste.

Intensità luminosa
Quantità di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; l'unità di misura è la candela (cd = 1 lm/sr).

Interdistanza

Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all'asse longitudinale della strada.

Lampada a scarica

Lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori.

Lampada a LED

Tecnologia ad alta efficienza, light emitting diode, attraverso l'utilizzo di diodi ad emissione di luce che garantiscono un basso impatto ambientale, integrata in nuovi apparecchi illuminanti o tramite retrofit su armature esistenti.

Linea di alimentazione

Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi.

Luminanza

Intensità di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la luminanza dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l'unità di misura è in cd/mq.

Manutenzione ordinaria

L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc..

Manutenzione programmata

L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale.

Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria conservativa, in conformità a quanto definito dal DM IN GU del 28/04/2018 par. 2.1, si intendono tutte le attività volte al ripristino del servizio e della corretta funzionalità delle apparecchiature.

Manutenzione straordinaria conservativa

Per manutenzione straordinaria conservativa si intendono tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione di apparecchi e componenti dell'impianto. Comprende la garanzia di funzionamento su tutte le installazioni effettuate dal Concessionario per tutta la durata contrattuale.

Manutenzione straordinaria non conservativa

E' una manutenzione straordinaria che si occupa di attività non ricorrenti, d'elevato costo e non preventivabili. Tali attività possono comprendere anche la sostituzione dell'intero oggetto facente parte dell'impianto di illuminazione pubblica: in tal caso l'intervento si configura come intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica.

Matrice dei Rischi

È il documento, nel quale sono valutati singoli rischi e le modalità di mitigazione degli stessi, nonché l'allocazione del rischio specifico tra il soggetto pubblico e quello privato.

Operatore economico

Ai sensi ed effetti dell'articolo 3, comma 22 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 è imprenditore o prestatore di servizi.
Contratto speciale descrittivo e prestazionale, il documento che regolamenta i rapporti tra committente e Concessionario per tutto quanto concerne il servizio in Concessione, ivi compresi i suoi allegati ed atti eventualmente integrativi e le documentazioni in esso richiamate.

Prestazioni del Concessionario

L'insieme delle attività che il Concessionario, in qualità di esecutore del servizio, effettua sotto la propria responsabilità diretta per raggiungere la finalità indicata dalla committente nel contratto.

Progetto Definitivo

Il documento contenente tutti gli elementi necessari, al fine di determinare l'intervento in modo univoco e puntuale in termini di caratteristiche, scelte strategiche e progettuali e dei materiali

impiegati, anche ai fini certificativi e dell'accertamento delle conformità normative.

Progetto Esecutivo

Il progetto, redatto dal Concessionario e contenente gli interventi approvati dal Concedente da realizzare;

Progetto di Fattibilità tecnica ed economica

Il progetto posto a base di gara dall'Ente Appaltante;

Pulizia

Azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.

Punto di consegna

È il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte della società distributrice. Esso è normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e può o meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva.

Punto luce

Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera un punto luce ogni lampada. Costituisce inoltre l'unità di misura per calcolare le dismissioni/estensioni di punti luce utili per l'adeguamento annuale quantitativo del Canone.

Riqualificazione tecnologica

Attività tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico degli impianti al fine di ottenere prestazioni tendenzialmente più elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori, perseguito anche attraverso interventi di adeguamento normativo come sopra indicati e più o meno rilevanti modifiche delle caratteristiche morfologiche e funzionali degli impianti stessi.

Risparmio energetico

Attività tesa ad assicurare un risparmio nel consumo di energia a parità di prestazioni fornite o a consentire una gestione che permetta di avere una riduzione dei consumi di energia degli impianti.

Servizio

L'insieme delle attività che attualmente la committente sta svolgendo per la conduzione degli impianti di pubblica illuminazione siano essi di proprietà della stessa sia di soggetti terzi, ma comunque al servizio del territorio comunale, siano esse svolte direttamente dalla stessa committente come anche affidate a soggetti terzi in forza di contratti di prestazione d'opera o di servizio e comprendendo eventuali prestazioni che, oggi non svolte, abbiano comunque ad

essere ritenute necessarie dalla committente per il corretto e conforme funzionamento degli impianti citati.

Servizio di presidio

Attività di sorveglianza degli impianti oggetto del presente servizio da eseguire con un opportuno numero di addetti del Concessionario e con la finalità di garantire il corretto funzionamento degli impianti secondo le indicazioni del contratto.

Servizio di reperibilità

Servizio organizzato con un opportuno numero di addetti raggiungibili negli orari ove l'attività ordinaria dell'azienda non è svolta per comunicazioni e richieste di intervento.

Servizio di pronto intervento

Attività di pronto intervento, a necessità, per qualsiasi eventuale disservizio debba accadere sugli impianti oggetto del servizio da realizzarsi con un opportuno numero di addetti del Concessionario e con la finalità di garantire l'immediata e tempestiva risoluzione dei disservizi stessi.

Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione

Rapporto tra il flusso luminoso fornito dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente.

Responsabile del Procedimento

Il soggetto incaricato dal Concedente ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016;

Risparmio energetico

Minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a parità di flusso luminoso emesso.

Sostegno

Supporto destinato a sostenere uno o più apparecchi di illuminazione, costituito da uno o più componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina.

Stato avanzamento lavori (SAL)

Il documento redatto dal Direttore dei lavori del Concessionario, al fine di contabilizzare lo stato di avanzamento delle lavorazioni previste nei documenti progettuali.

Tesata

Fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione e i conduttori di alimentazione elettrica.

Verifica

Attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti.

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Concedente affida al Concessionario che accetta, senza riserva alcuna, la Concessione.
In particolare, la Concessione ha ad oggetto le seguenti attività sugli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Gualdo Cattaneo (PG):

- la redazione del progetto esecutivo;
- l'approvvigionamento dell'energia elettrica;
- l'efficientamento energetico degli impianti;
- l'adeguamento normativo e funzionale degli impianti;
- la riqualificazione tecnologica degli impianti;
- la gestione e conduzione degli impianti;
- la manutenzione ordinaria preventiva e correttiva degli impianti;
- la manutenzione straordinaria conservativa e non conservativa degli impianti;
- gli interventi extra-canone, ove richiesti dal Concedente.

Il Concessionario si impegna all'esecuzione delle attività alle condizioni, di cui alla presente Convenzione e agli atti a questa allegati o da questa richiamati, in particolare alle condizioni contenute nell'offerta tecnico economica presentata in sede di gara.
Sono espressamente escluse dall'oggetto della presente Convenzione tutte le opere di allaccio e collegamento ai servizi e, in generale, qualsiasi intervento impiantistico, da realizzarsi all'esterno delle aree di intervento definite nel Progetto definitivo e nel Progetto esecutivo.

2. DURATA

La presente Convenzione avrà durata di anni 16 (sedici), decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti oppure dalla eventuale data di consegna anche sotto riserva di legge degli impianti. E' prevista una proroga tecnica della durata massima di sei mesi.
È facoltà del Concedente prevedere la proroga del contratto, a causa dei tempi tecnici e burocratici richiesti dall'espletamento della procedura del nuovo appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.
Al termine della Concessione, le opere oggetto di gestione funzionale ed economica da parte del Concessionario saranno consegnate al Concedente in via gratuita e in perfetto stato di utilizzo, alle condizioni definite nella presente Convenzione.
Alla naturale scadenza della Convenzione, il Concessionario non potrà pretendere ulteriori rimborsi o indennizzi di sorta, essendo compensato di ogni suo diritto dal corrispettivo che il Concedente avrà corrisposto sulla base dell'offerta, come presentata e accettata.
Il Concessionario è tenuto in ogni caso a garantire, anche dopo la scadenza, la continuità del servizio, fino all'affidamento dello stesso con nuova procedura di gara. Durante tale periodo, il Concessionario uscente avrà diritto a percepire dal Concedente il corrispettivo, di cui al successivo Art.27, comprensivo delle sole componenti X1 e X2.

3. ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario ha l'obbligo di eseguire gli interventi e di effettuare il servizio nel rispetto di quanto contenuto e riportato nei documenti allegati alla Convenzione o dalla stessa richiamati.
Il Concessionario si impegna ad eseguire la progettazione degli interventi, nonché a realizzare i lavori, a eseguire il servizio e le forniture, a svolgere tutte le attività di gestione oggetto della Concessione e, in generale, ad eseguire tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente.
Il Concessionario si impegna a:

- richiedere tutte le autorizzazioni, certificati, permessi e quant'altro sia necessario per la costruzione e successiva gestione degli impianti;
- rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, in particolare a consegnare al Concedente il Piano operativo di Sicurezza (POS);
- rispettare la normativa prevista dal D.Lgs. 152/2006, in particolare la corretta gestione dei rifiuti derivanti dallo svolgimento delle attività svolte nell'ambito della Concessione;
- all'adempimento di quanto previsto nelle disposizioni di legge e regolamenti vigenti che disciplinano la realizzazione di opere analoghe a quelle della presente Convenzione, sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione e gestione;
- stipulare a propria cura e spese le polizze assicurative e le garanzie fideiussorie;
- eseguire tutte le opere a regola d'arte;
- provvedere all'approvvigionamento e alla fornitura dell'energia elettrica e dei materiali d'uso necessari per la conduzione e il funzionamento degli impianti;
- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria preventiva, correttiva e straordinaria conservativa e non conservativa, interventi di messa a norma, di interventi di risparmio energetico, e tutto quanto riportato nel precedente Art. 1;
- eseguire le prestazioni in conformità a quanto indicato nell'elaborato denominato "Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione";
- eseguire eventuali interventi extra-canone, secondo quanto stabilito al successivo Art. 8.
- Il Concessionario si assume ogni responsabilità per eventuali disservizi, mancanza di fornitura, inefficienza nel servizio di illuminazione, nonché per ogni danno causato sia al Concedente, sia a terzi, in conseguenza di inefficienze degli impianti, del servizio o della carenza e/o insufficienza di fornitura di energia per cause a questi imputabili.

Il Concessionario si impegna inoltre, ai sensi dell'ex Art. 113, Co. 2) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a versare all'Amministrazione Comunale le spese previste nel quadro economico del Doc.1.3 "Condizioni economiche" ed in particolare:

a) le voci C7,C8,C9 verranno sostenute alla sottoscrizione della presente, ad esclusione della quota della voce C7relativa ai collaudi;
b) le voci C4,C5 e la restante parte della voce C7 verranno sostenute all'approvazione della

progettazione esecutiva.

4. OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Concedente si impegna a:

1. prestare al Concessionario, a titolo non oneroso, tutta la necessaria collaborazione, affinché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento e la relativa gestione avvengano nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite;
2. rispettare gli adempimenti, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza;
3. attribuire l'incarico del collaudo;
4. nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori, l'Organismo di collaudo. Il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice;
5. proporre l'indizione della Conferenza di Servizi, ove necessario;
6. vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli di qualità riferiti alle prestazioni da garantire;
7. accordare gratuitamente l'occupazione temporanea delle proprietà comunali per l'esecuzione dei lavori e lo svolgimento del servizio;
8. comunicare tempestivamente al Concessionario:
   a) le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi;
   b) l'esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto della Concessione, impegnandosi ad assumere dal Concessionario le opportune informazioni prima dell'inizio di lavori e a segnalare eventuali danni, nonché a risarcirli;
9. non consentire ad altri soggetti l'esercizio delle attività della presente Convenzione, avendone il Concessionario l'esclusiva;
10. riprendere in consegna gli impianti alla scadenza della Concessione in perfetto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento. Le parti provvederanno entro 60 gg. dalla scadenza della Concessione alla redazione, in contradditorio, di un verbale sullo stato di manutenzione ed efficienza degli impianti.

Il Concedente si obbligo o corrispondere al Concessionario, nei termini di legge e della presente Convenzione, il corrispettivo previsto all'Art. 27) della presente Convenzione.

Il Concedente dovrà attivarsi, per quanto di sua competenza, per far sì che il Concessionario ottenga, o titolo non oneroso, il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi necessari a garantire il regolare e continuativo svolgimento dei servizi affidati in Concessione, nei tempi del cronoprogramma presentato in sede di offerta.

Il Concedente si impegna ad effettuare la validazione del Progetto Esecutivo, nei termini previsti all'Art. 7).

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario, informazioni riguardanti l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione,

o delle comunicazioni di risoluzione per inadempimento del Concessionario, nonché ogni eventuale ulteriore circostanza e provvedimento che possano avere un effetto pregiudizievole sulla realizzazione dell'intervento, sulla successiva gestione ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.
Resta inteso che qualsiasi onere o pendenza inerente al rapporto in essere con altri soggetti terzi, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, rimarrà a carico del Concedente.

5. SOCIETÀ DI PROGETTO

Il Concessionario ha la facoltà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di costituire una Società di Progetto sotto forma di Società di Capitale, o a Responsabilità Limitata, anche Consortile con un capitale sociale minimo di €.416.000 (quattrocentosedicimilaeuro), pari ad 1/5 dell'ammontare complessivo dell'appalto.
La Società così costituita subentrerà di diritto, quale Concessionario nel contratto di Concessione, senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituirà cessione del contratto.
L'ammontare di capitale sociale sottoscritto all'atto della costituzione della Società di Progetto, da versare nella fase di realizzazione degli interventi, potrà subire variazioni, ai sensi del Codice Civile e nei limiti previsti dall'Art. 184, Co. 3) del D.lgs. n. 50/2016.

6. CONSEGNA DELLE AREE – INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI

Il Concedente si impegna a consegnare al Concessionario le aree interessate dall'intervento, libere da vincoli che ne possano pregiudicare l'uso ai fini della Concessione.
La consegna delle aree e degli impianti avverrà in contraddittorio e risulterà da apposito verbale; il tempo utile per l'esecuzione di tutte le opere previste dal progetto decorrerà dalla data di consegna.
Il Concessionario si impegna a rispettare il Cronoprogramma dei lavori, che decorrerà dalla data di consegna delle aree e degli impianti, nonché le eventuali variazioni che fossero apportate allo stesso, opportunamente documentate e condivise con il Concedente.
Il Concessionario comunicherà al Concedente e per conoscenza al Direttore dei Lavori, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di ultimazione lavori.
Il Direttore dei Lavori provvederà, in contraddittorio con il Concessionario, alle necessarie verifiche, redigendo il verbale di ultimazione lavori.

7. PROGETTO ESECUTIVO

Il Concessionario redigerà il Progetto Esecutivo e lo trasmetterà al Responsabile del Procedimento, affinché possa procedere alla sua validazione ed approvazione verificandone, in contradditorio con i progettisti, la conformità alla normativa vigente.
In caso di ritardo nell'approvazione del Progetto Esecutivo, rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma, quest'ultimo sarà aggiornato in considerazione del periodo di ritardo,

procedendo alla revisione dei tempi programmati per le fasi successive. Qualora la revisione incida sull'equilibrio del Piano economico finanziario si procederà ai sensi del successivo Art. 21.
Nella fase di approvazione del Progetto Esecutivo, il Concedente potrà proporre modifiche e integrazioni, rispetto alla documentazione progettuale già approvata, con conseguente adeguamento della Convenzione, ai sensi del successivo Art. 21.
Restano a corico del Concessionario i costi relativi ad eventuali varianti, che si rendessero necessarie a seguito di errori e/o omissioni di progettazione, tali da pregiudicare la realizzazione e la disponibilità dell'opera.

8. INTERVENTI EXTRA CANONE

Rientrano nel canone tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria conservativa (pezzi di ricambio) presso le apparecchiature e relativi accessori ovvero parti di impianto dove sono previsti interventi che saranno eseguiti dal Concessionario in funzione di quanto offerto nel proprio progetto di gara, oltre alle attività di relampig che si rendessero necessarie durante il periodo di Concessione precisando che i corpi illuminanti esauriti saranno sostituiti con nuovi che garantiscano la stessa efficienza energetica o superiore. Sono inoltre compresi nel canone gli interventi di manutenzione straordinaria non conservativa su tutto il perimetro Comunale.
Restano a carico del Concedente (interventi extra canone) esclusivamente quegli interventi presso le parti di impianto esclusi dal progetto offerto dal Concessionario e/o per cause di Forza Maggiore e/o eventuali richieste di ampliamento pervenute dall'Amministrazione stessa
Per tutte le predette condizioni le eventuali opere aggiuntive che dovessero presentarsi durante la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione, saranno quantificate dal Concessionario secondo il bollettino regionale della Regione _____ in vigore al momento dei lavori, scontato del ____% (_____percento).

9. DIREZIONE E SUPERVISIONE DEI LAVORI

Nell'ambito della presente Concessione il Direttore dei Lavori viene nominato dal Concedente.
Il Direttore dell'Esecuzione, nominato dal Concedente, congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori, controlla l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
Il Direttore Lavori opera per conto del Concedente per tutte le attività inerenti il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile di ogni singolo intervento previsto nell'offerta e nella documentazione progettuale.
La verifica sullo stato degli interventi è prevista con cadenza trimestrale, a partire dall'ultimo giorno del mese solare successivo all'avvio dell'esecuzione della Convenzione.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste dalla presente Concessione, nonché l'osservanza delle condizioni generali e particolari della Concessione e degli eventuali subappalti ed in particolare:
a. sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, lo svolgimento e l'esecuzione degli interventi e la qualità dei materiali, verificando la conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle

buone regole dell'arte;
b. verificare i tempi di esecuzione delle opere previste, in linea con il Cronoprogramma;
c. verificare la contabilizzazione delle opere eseguite (SAL);
d. coordinarsi con il Coordinatore per la Sicurezza nominato dal Concessionario, ai sensi delle vigenti normative in materia;
e. redigere il verbale di ultimazione dei lavori e il verbale di collaudo provvisorio degli stessi;
f. assistere ai collaudi.

La documentazione relativa alle suddette attività è trasmessa dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento per la successiva approvazione.

10. COLLAUDO DEI LAVORI

Le operazioni di collaudo saranno eseguite nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art .102 del D. Lgs. n. 50/2016 ed ultimate entro i termini stabiliti dal Cronoprogramma.
Entro 30 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, il Concedente dovrà provvedere all'esecuzione del collaudo degli stessi. I collaudi, anche in corso d'opera, gravano economicamente sul Concessionario. La nomina del collaudatore spetta al Concedente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102, commi 6 e 7 del Codice e dall'art. 216 del Regolamento.
Entro 30 giorni dall'esecuzione del collaudo sarà condotta la verifica del regolare funzionamento degli impianti.
Sono a carico del Concessionario eventuali non conformità risultanti da tale verifica.

11. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La consegna degli impianti di illuminazione pubblica avverrà con la redazione di un apposito verbale, redatto in contradditorio tra Concessionario e Concedente, nel quale saranno analiticamente descritti gli impianti affidati al Concessionario.
Gli impianti oggetto della Convenzione saranno consegnati dal Concedente nello stato di fatto in cui si trovano, con opportuna evidenza degli impianti spenti e non funzionanti.
Il Concessionario assumerà per gli impianti di illuminazione pubblica già a norma ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
Sugli impianti di illuminazione pubblica non a norma alla data di consegna, le responsabilità saranno trasferite al Concessionario, solo a seguito della esecuzione dei lavori di messa a norma.
Per i nuovi impianti che saranno trasferiti al Concessionario, nel corso della Concessione, il Concedente sarà tenuto a consegnare anche i certificati di conformità e collaudo.
Il Concessionario dovrà attivarsi, nel più breve tempo possibile, per la volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della Concessione.

12. MODALITÀ DI GESTIONE

Le attività di pronto intervento e manutenzione ordinaria preventiva e correttiva, sono disciplinate nella presente Convenzione e nel documentò Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione.
Le attività di manutenzione straordinaria sono disciplinate nella presente Convenzione e nei documenti progettuali.
Ogni richiesta successiva da parte del Concedente di modifiche agli standard previsti nei documenti progettuali per l'erogazione del servizio, che abbiano incidenza sull' Equilibrio Economico Finanziario, comporteranno un adeguamento della Convenzione, ai sensi del successivo Art. 16.

13. RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E COLLAUDO FINALE

Alla scadenza della Concessione gli impianti di illuminazione pubblica esistenti alla data di avvio, quelli realizzati nel corso della Concessione e quelli eventualmente consegnati dal Concedente al Concessionario, dovranno essere riconsegnati gratuitamente ed in perfetto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento, salvo il normale deperimento d'uso.
Si terrà conto del collaudo effettuato ai sensi dell'art. 10 della presente Convenzione e dell'Art.102 del D. Lgs. n. 50/2016.

14. RITARDI - PENALI

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma come definito e approvato nella documentazione progettuale e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del cronoprogramma siano dovuti ad eventi ad esso non imputabili o a nuove richieste da parte del Concedente.
Nei casi di ritardo nell'esecuzione delle varie fasi rispetto al Cronoprogramma o di mancanze rispetto alla gestione della Concessione, troveranno applicazione le seguenti penali:

A. Penali in fase di progettazione ed esecuzione:

- per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto definitivo/esecutivo, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
- per il mancato rispetto dei requisiti tecnici dei materiali e dei componenti tecnici installati, rispetto a quelli previsti in progetto, il Concessionario subirà penali pari ad € 100 (cento/00), per ogni inadempimento rilevato;
- per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dei lavori, rispetto ai termini stabiliti dal Cronoprogramma, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

B. Penali in fase di gestione

Il Concessionario è obbligato al rispetto degli standard di qualità del servizio fissati nel documento "Specificazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione" e, pertanto:

- per ritardi superiori a 30 minuti nell'accensione e spegnimento degli impianti, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno per singolo impianto (quadro elettrico);
- per ritardi nella redazione della Relazione Annuale, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno;
- per ritardi nell'aggiornamento dell'anagrafica tecnica, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno;
- per interruzione allargata del servizio (su almeno il 10 % dei punti luce Comunali) per più di 24 ore per cause imputabili a mancati interventi del Concessionario, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale, pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00) al giorno;
- per ogni ora di ritardo rispetto alle segnalazioni, in considerazione della loro classificazione (Codice verde - giallo - rosso), il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale,
  - ✓ per la segnalazione di un codice rosso, pari ad € 100 (cento/00) per ogni ora di ritardo;
  - ✓ per la segnalazione di un codice verde e giallo, pari ad € 50 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo.
- per ogni settimana di ritardo rispetto agli intervalli delle operazioni di manutenzione programmata previsti nei piani manutentivi del progetto, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale, pari ad € 100,00 (cento/00) a settimana;
- per il mancato rispetto dei parametri contrattuali di efficienza energetica il Concessionario si accollerà tutte le spese di extra costo presenti in bolletta;
- per ogni utenza in cui non vengono rispettati i parametri illuminotecnici presenti nel progetto, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale, pari ad € 200,00 (duecento/00) ad utenza;
- per il mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento previsti nel capitolato e nel disciplinare tecnico, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale, pari ad € 100,00 (cento/00) al giorno per ogni giorno di ritardo;
- per il mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica di progetto, oltre al maggior costo di energia, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale, pari ad € 25,00 (venticinque/00) per ogni punto percentuale di differenza rispetto a quanto previsto.

In ogni caso l'importo delle penali applicato non sarà complessivamente superiore al 10% del valore degli investimenti realizzati.
L'applicazione della penale si tradurrà in una trattenuta, calcolata sull'importo della fattura successiva alla contestazione, emessa dal Concessionario.
L'applicazione di penali relative alla gestione ed alla qualità del servizio, sarà trattenuta dall'importo della fattura successiva alla contestazione, sulla "Quota canone di gestione", come meglio definita al successivo Art. 27.
Le interruzioni del servizio o i ritardi nell'esecuzione degli interventi causati da fenomeni

atmosferici, atti vandalici o furti di materiale non potranno in nessun caso essere imputabili al Concessionario e non potranno dar luogo all'applicazione di penali.
L'inadempimento sarà accertato in contraddittorio da tecnici individuati reciprocamente dal Concedente e dal Concessionario. Quest'ultimo dovrà rendere evidenza di tutti gli elementi utili per giustificare l'evento.

15. OSSERVANZA DELLE LEGGI, NORME E DEI REGOLAMENTI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di Concessione di lavori pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso della Concessione; in particolare è fondamentale il riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). In generale, la Concessione è disciplinata dai riferimenti normativi indicato nei
CAM pubblicati in GU del 28/04/2018 e del 18/10/2017 e da:
– D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE
– D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE» In particolare, le attività oggetto della Concessione devono essere eseguite in conformità a:
– Legge 1 Marzo 1968, n. 186
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
– Legge 18 ottobre 1977, n. 791
Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
– Legge 28 giugno 1986, n. 339
Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne
– Legge 9 gennaio 1991 n. 10
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale
– D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni
– D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni
– Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n . 115

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
– Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dovranno, da ultimo, essere osservate tutte le disposizioni di qualsiasi tipo emanate da locali Organi Istituzionali competenti per territorio, quali (sempre in senso descrittivo e non limitativo):
– il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
– l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia competente per territorio;
– la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali competente per territorio;
– le Autorità Provinciali e Comunali.
Le attività oggetto della Concessione dovranno essere eseguite in conformità alle seguenti normative:

NORME GENERALI

– D.M. 22/01/2008 n 37: disposizioni in materia di impianti negli edifici ;
– D.P.R. n. 503/96 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche";
– D.M. 12/12/1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni";
– Circ. M. LL.PP. n. 27291 del 20/03/86 "Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni";
– Norma UNI CEI 70030 "Impianti tecnologici sotterranei – Criteri generali di posa";
– UNI EN ISO 6708 30/04/97 Elementi di tubazione. Definizione e selezione dei DN (diametro nominale).

NORME IMPIANTI

– D.M. 21 marzo 1988 n. 28 del Ministero dei Lavori Pubblici "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.".

NORME CEI

– 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e a 1500V in c.c.": per l'individuazione di tutte le necessarie prescrizioni richieste allo scopo di garantire l'incolumità delle persone, degli animali e dei beni dai pericoli dell'energia elettrica;
– 99-2 e 99-3 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.
– 11-4 "Esecuzione delle linee elettriche aree esterne";
– 11-8 "Norme per gli impianti di messa a terra";
– 11-17 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – linee in cavo":
– 23-29 "Cavidotti in materiale plastico rigido";
– 34-33 fascicolo n. 803 "Apparecchi per illuminazione stradale";

NORME UNI – LEGGE REGIONALE

– 11248/2016 "Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche".
– 10819 "Limitazione del flusso luminoso verso l'alto".
– EN 13201-2 "Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali".
– EN 13201-3 "Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni".
– EN 13201-4 "Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche".
– EN 13201-5 "Illuminazione stradale – Indicatori delle prestazioni energetiche
–UNI EN 40-3-1:2003 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei carichi caratteristici
– UNI EN 40-3-2:2013 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Verifica tramite prova
– UNI EN 40-1:1992 Pali per illuminazione. Termini e definizioni
– UNI EN 40-2:2004 Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e dimensioni
– Legge della Regione Umbria n. 20/2005

16. DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA

Le parti si obbligano a rispettare le disposizioni sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto nel D. Lgs. n. 81/2008.
Il Coordinatore per la Sicurezza, ai sensi dell'art. 90, comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione lavori, sarà un professionista abilitato e nominato nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.
Il Concedente si impegna a rispettare gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81 /2008 e s.m. i. ed in particolare la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Il Concessionario si impegna a rispettare tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., in particolare a trasmettere al Concedente il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

17. MODIFICHE CONTRATTUALI

È ammessa la modifica della Concessione nei casi, nei limiti e nelle modalità previste dell'Art.175 D.Lgs. n. 50/2016.
Le varianti possono essere deliberate dal Concedente nei casi di nuove o modificate esigenze, rispetto ai documenti progettuali approvati.
Il Concedente può richiedere modifiche anche ai livelli qualitativi e/o quantitativi dei servizi prestati dal Concessionario.
Il Concessionario sarà tenuto ad apportare le variazioni richieste, a condizione che:
a) non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo;
b) non comportino il venir meno dell'Equilibrio Economico Finanziario, che sarà sempre

garantito dalla revisione del Piano Economico Finanziario come prevista al successivo Art. 21.

Le modifiche che il Concessionario sarà tenuto ad apportare per garantire la funzionalità e la disponibilità degli impianti, non richieste esplicitamente dal Concedente e, comunque, da questi approvate, non potranno essere considerate causa di revisione del corrispettivo.

18. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è disciplinato dall'Art. 174 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le parti del contratto di Concessione in subappalto saranno quelle indicate in fase di gara.
Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente.

19. AMMONTARE DELL'INVESTIMENTO

L'ammontare complessivo dell'investimento previsto per la completa attuazione della Concessione è pari ad Euro _____ (_____) IVA esclusa , di cui Euro _____ (_____) per i costi relativi alla sicurezza.
Tale costo è così suddiviso:

1. Somme a disposizione del Concedente.

   Questi costi comprendono e compensano gli oneri per le spese tecnico amministrative di predisposizione e allestimento gara (pubblicazioni, validazioni, altri costi), per la Direzione dei lavori e gli oneri di progettazione.

2. Costi per la realizzazione degli impianti.

   Questi costi comprendono e compensano gli oneri inerenti e conseguenti alla progettazione, organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione e collaudo dei lavori.

3. Costi relativi alla sicurezza.

   Questi costi comprendono e compensano tutti gli oneri relativi alla sicurezza in cantiere nel corso dell'esecuzione dei lavori.

I suddetti costi sono considerati oneri esclusivi del Concessionario senza alcuna compartecipazione del Concedente.
L'intero ammontare dell'investimento è finanziato dal Concessionario che dalle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, si obbliga a dotare di adeguata copertura finanziaria tutti gli interventi necessari alla completa e puntuale esecuzione della Concessione, in conformità al Piano Economico-Finanziario (di seguito anche "PEF").
Il Concedente, per quanto di propria competenza, si impegna a cooperare con il Concessionario per tutte le attività necessarie alla definizione ed erogazione dei finanziamenti eventualmente richiesti dal Concessionario.
Per le obbligazioni assunte il Concessionario riceverà dal Concedente un corrispettivo ai sensi

dell'Art. 27.

20. RISCHIO OPERATIVO

Il Concessionario ai sensi dell'Art. 3 lett. vv) e zz) e s.m.i. e dell'Art. 165 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, assume il Rischio Operativo legato alla esecuzione dei lavori e alla gestione dei servizi. Per "Rischio Operativo" si intende la possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della Concessione, incidano sull'equilibrio del Piano Economico - Finanziario della stessa.
In particolare, il Concessionario assume il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati per l'esecuzione dei lavori e per la gestione dei servizi oggetto della Concessione.
Ai sensi dell'Art. 180, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 sono allocati in capo al Concessionario il "rischio di costruzione" e il "rischio di disponibilità".
Per l'allocazione del rischio specifico tra il soggetto pubblico e quello privato si rimanda all'allegata "Matrice dei Rischi", nella quale sono valutati i singoli rischi e le modalità di mitigazione degli stessi.
Non rientrano tra i rischi operativi in capo al Concessionario gli eventuali oneri derivanti da regolamenti Comunali relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico durante l'esecuzione degli scavi, in quanto trattasi di interventi effettuati per nome e per conto del Concedente essendo lo stesso il proprietario dell'impianto di Pubblica Illuminazione.
Qualora le condizioni operative normali siano alterate da eventi non riconducibili a responsabilità del Concessionario e gli stessi vadano ad influenzare la progettazione, realizzazione e gestione dell'opera, nonché ad incidere negativamente sull'equilibrio del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario potrà richiedere una revisione del PEF, ai sensi dell'Art. 182, Co. 3) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'Art. 21) della presente Convenzione.
In mancanza di accordo le Parti potranno recedere dal contratto secondo le previsioni del successivo Art. 25).

21. CONDIZIONI DI GARANZIA PER L'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO

L'equilibrio economico-finanziario come definito all'Art. 3, Lett. fff) e secondo le previsioni dell'Art. 165) del D.lgs. n. 50/2016, rappresenta il presupposto della corretta allocazione dei rischi, di cui al precedente Art. 19) e nell'allegata Matrice dei rischi ed è alla base dell'elaborazione del Piano Economico-Finanziario.
I presupposti e le condizioni di base, che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del Concessionario, sono che:

- gli impianti oggetto della Concessione coincidano con quelli censiti e riportati nella documentazione progettuale approvata (numero di punti luce, sostegni, quadri elettrici e linee elettriche);

- la durata della Concessione sia quella prevista nella documentazione approvata;
- la quantità dei lavori di riqualificazione, di messa a norma e di efficientamento energetico degli impianti, sia quella offerta in gara e ricompresa nell'ammontare specificato all'Art. 18 della presente Convenzione, in linea con il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo presentati;
- la quantità della gestione e della manutenzione ordinaria preventiva, correttiva e straordinaria, nel corso dell'intera durata della Concessione, sia quella offerta in gara e descritta nel documento "Specificazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione";
- il corrispettivo annuo di Concessione, di cui all'Art. 27 della presente Convenzione, ad esclusione della Quota di Ammortamento dell'investimento, che resta fissa e invariabile per l'intera durata della Concessione, sia oggetto di indicizzazione annuale, ai sensi dell'Art.27;
- il corrispettivo annuo sia regolarmente corrisposto dal Concedente ai sensi dell'Art. 28.

Il Piano Economico-Finanziario (PEF), che si intende parte integrante della presente Convenzione costituisce lo strumento per il Concessionario ed il Concedente, di verifica e garanzia del mantenimento delle condizioni di equilibrio della Concessione.
Atteso il trasferimento del "Rischio Operativo" in capo al Concessionario, nel caso di variazioni richieste dal Concedente, sia nella fase di progettazione ed esecuzione che nella fase di gestione, nonché eventuali norme legislative e regolamentari, che dovessero intervenire nel periodo della Concessione, qualora incidenti sull' equilibrio del Piano Economico – Finanziario, comporteranno la sua revisione, con le procedure di cui al successivo Art. 22).
Nel caso in cui dovessero intervenire contributi pubblici regionali, nazionali o comunitari a favore del Concedente e/o del Concessionario il corrispettivo e il Piano Economico – Finanziario dovranno essere oggetto di revisione.

22. REVISIONE DELLA CONVENZIONE E RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Si procederà alla revisione del Piano Economico Finanziario, allorché si verifichi il venir meno dell'Equilibrio Economico Finanziario, previsto dall'Art.165 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi, in cui le variazioni degli indicatori, di seguito elencati a puro titolo esemplificativo, siano determinate da eventi non prevedibili e non imputabili al Concessionario:

a) eventi di forza maggiore:
   1. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente e il Concessionario
   2. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili; esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio; epidemie e contagi; indisponibilità di alimentazione elettrico, gas o acqua per cause non imputabili all'amministrazione, all'operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto; impossibilità, imprevisto e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;

b) modifiche normative non prevedibili contrattualmente, anche rinvenienti da atti di soft-law, che

implichino nuovi investimenti per adeguamento olle norme;

c) le modifiche, di cui agli Artt. 7 "Progetto esecutivo" e 16 "Modifiche Contrattuali" - della presente Convenzione;
d) ritardo nell'approvazione del Progetto Esecutivo, rispetto ai tempi stabiliti nel Cronoprogramma;
e) ritardi legati al rischio di Commissionamento, nei casi in cui l'opera non riceva il consenso o le necessarie autorizzazioni da parte di altri Enti pubblici;
f) sospensioni nell'esecuzione dei lavori richieste dal Concedente, oltre il periodo di 15 giorni.

Al verificarsi di una delle suddette condizioni, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione delle cause che hanno determinato l'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, e sarà tenuto a trasmettere:

a) Piano Economico-Finanziario con evidenza del disequilibrio;
b) Piano Economico-Finanziario con proposta di revisione e riequilibrio;
c) relazione illustrativo del Piano Economico-Finanziario revisionato, con evidenza dei seguenti indicatori:
   I. TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel PEF.
   II. VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell' arco del periodo del contratto di PPP.
   III. DSCR (Debt Service Cover Ratio): rappresenta il rapporto tra l'importo del flusso di cassa disponibile in un determinato periodo e il servizio del debito - per capitale e interesse - per il medesimo periodo.
   IV. LLCR (Long life Cover Ratio): indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra il valore attuale netto del flusso di cassa disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento e la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo.
d) relazione descrittiva e giustificativa dell'evento non prevedibile e non imputabile al Concessionario, con evidenza dei maggiori oneri da esso derivanti;
e) proposta di "Atto aggiuntivo" per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico-Finanziario revisionato.

La revisione del Piano Economico-Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione.
Ogniqualvolta le parti concordino una variazione contrattuale o la revisione del PEF, dovrà essere mantenuta inalterata l'allocazione dei rischi, ai sensi dell'Art. 20) della presente Convenzione e in linea con l'allegata Matrice dei Rischi.
Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino per il Concessionario più favorevoli rispetto alle precedenti stabilite contrattualmente, la revisione del Piano Economico Finanziario dovrà essere effettuata anche a vantaggio del Concedente.
In caso di mancato accordo nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione suddetta,

è facoltà di entrambe le parti valutare se ricorrere alle procedure di cui all'Art. 25) o in alternativa ricorrere al NARS.

23. GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni contenute nei documenti di progetto, cagionati al Concedente, a persone e cose e al patrimonio immobiliare, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi. È responsabile anche di mancata prudenza del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in genere, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi comprese delle attività progettuali, tenendo al riguardo sollevato il Concedente da ogni responsabilità ed onere.
Si precisa che è esclusa la responsabilità del Concessionario per danni causati da atti vandalici o dolosi, eventi naturali (come ad esempio terremoti, calamità naturali, etc.), urto di veicoli, furti e/o rapine di materiali e/o cavi, scioperi, sommosse popolari (sabotaggio, etc.).
Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature depositate nelle aree, in cui vengono eseguiti i lavori e la gestione del servizio.
Il Concessionario, ai sensi dell'Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia della corretta esecuzione delle attività oggetto della Concessione, ha prodotto:

1. Polizza RCT/0 n. stipulata con in data __ con un massimale RCT di € _ e con un massimale RCO di € _
2. prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto una polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (tipo CAR), valida per tutta la fase di realizzazione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; la polizza deve assicurare il Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale dovrà essere con un minimo di Euro 1.000,000= (unmilione);
3. con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale.
   La somma assicurata deve essere pari al valore dei lavori e delle forniture aggiornato alla data di cui sopra e prevedere un limite massimo di indennizzo non inferiore a euro (*euro* _____)

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

24. CAUZIONI E GARANZIE

Il Concessionario, a garanzia della corretta esecuzione delle attività oggetto della presente Concessione, ha presentato:

1. contestualmente alla firma della Convenzione, la cauzione definitiva, di cui all'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo l'applicazione delle riduzioni

previste dall'art. 93 co. 7 del medesimo decreto, e così pari ad euro _____ (_____).

Detta garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantivo e dovrà, comunque, permanere fino alla verifica sullo stato delle lavorazioni da ambe le Parti.

2. a partire dalla data di inizio del servizio una cauzione, di cui all'Art. 183, comma 13, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 di €____(_____), pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o improprio adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione, con le modalità di cui all' Art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Ogni qualvolta il Concedente si rivalga sulle garanzie, il Concessionario è tenuto al reintegro degli importi indicati ai punti 1. e 2. Il mancato reintegro costituisce grave inadempienza contrattuale e costituisce causa di risoluzione di diritto della Concessione, ai sensi dell'art. 1456 C.C..

La copertura prevista dalle cauzioni suddette non pregiudica il diritto del Concedente ad esercitare le azioni che riterrà più opportune al risarcimento di eventuali maggiori danni.

25. RISOLUZIONE, CESSAZIONE E RECESSO

A) ***Risoluzione per inadempimento del Concessionario***

1. Il Concedente potrà risolvere la Concessione, solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod.civ. comunicata per iscritto, con l'attribuzione di un termine ragionevole per l'adempimento, nei seguenti casi:
   - ✓ ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;
   - ✓ gravi violazioni delle clausole contrattuali che pregiudichino la regolarità del servizio;
   - ✓ gravi vizi o difformità degli interventi riscontrati nella fase di esecuzione;
   - ✓ mancato rispetto delle prescrizioni previste nel documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione";
   - ✓ superamento della soglia per le penali come meglio specificate all'Art. 14;
   - ✓ cessione del contratto, conferimento di ramo d'azienda, scissione o fusione in altre Società che non abbiano analoghe caratteristiche di solvibilità economico - finanziaria e dimostrate capacità tecnico-prestazionali;
   - ✓ qualora venga accertato il venir meno, nel periodo di Concessione, anche di uno solo dei requisiti minimi richiesti nella fase di partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.
2. È facoltà del Concedente il diritto di risolvere la Concessione, ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., in caso di violazione di quanto prescritto dalla Legge n. 136/2010, nonché in caso di sussistenza di elementi, di cui agli Artt. 83 e segg. del D.Lgs. n. 159/2011.

Qualora il Concessionario non adempia nei termini previsti nella diffida del Concedente, si procederà alla risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario.

In tal caso spetterà al Concessionario il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al

netto degli ammortamenti oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase del collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, salvo il risarcimento del maggior danno.

B) ***Risoluzione per inadempimento del Concedente o motivo di interesse pubblico***

Nei casi di risoluzione anticipata o di scioglimento del rapporto, revoca d'ufficio, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 176 co. 4 del D.Lgs. 50/2016, spettano al Concessionario:

1. il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase del collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
2. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
3. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (diecipercento/00) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui sia stata superata la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico-Finanziario per gli anni residui di gestione.

C) ***Recesso in caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario***

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, le Parti possono recedere dal contratto.

Al Concessionario spetta il rimborso degli importi di cui ai punti 1. e 2. del paragrafo precedente, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute al Concessionario, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio, diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, quest'ultimo ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal Concedente, unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.

L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario.

In caso di risoluzione, il Concessionario dovrà fornire i dati per la volturazione dei contatori di energia elettrica e agevolare le operazioni di riconsegna degli impianti.

Le contestazioni previste dal presente articolo saranno comunicate dal Concedente agli eventuali Soggetti Finanziatori, ai fini dell'applicazione del successivo Art. 25).

26. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli eventuali Enti Finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto, ai sensi dell'Art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

I Soggetti Finanziatori, ai sensi dell'Art. 176 co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, potranno impedire la risoluzione comunicando, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, il riferimento di un nuovo operatore economico, che subentri nella Concessione, il quale dovrà possedere caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, anche in considerazione dello stato di avanzamento degli interventi e della gestione alla data del subentro.
Il subentro del nuovo operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso.
La sostituzione del Concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 175 co. 1 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016.

27. CORRISPETTIVO DEL CANONE OFFERTO

Il Canone annuo proposto per i lavori di adeguamento normativo, messa in sicurezza, ammodernamento impiantistico e riqualificazione energetica presso l'impianto di Pubblica Illuminazione del territorio comunale di Gualdo Cattaneo con annessi i servizi di fornitura di energia elettrica, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria (full risk), si attesta complessivamente nei **16 anni** di Concessione ad un importo pari ad euro _____ **Iva esclusa** (**euro/$_{anno}$** _____**)** ripartiti secondo il seguente schema Iva Esclusa:

X1 (canone fornitura energia) n. punti luce 1.145 x euro/$_{P.L.}$ **38,72** = **Totale euro 44.331,44**

X2 (canone manutenzione impianti) n. punti luce 1.145 x euro/$_{P.L.}$ **32,00** = **Totale euro 36.640,00**

X3 (canone di disponibilità lavori) n. punti luce 1.145 x euro/$_{P.L.}$ **42,82** = **Totale euro 49.028,56**

Il canone totale annuo da corrispondere al Concessionario sarà determinato applicando la seguente formula:

$$C_{tot} = [\ X1 + X2 + X3\ ]$$

Le rispettive quote verranno contabilizzate nelle modalità definite all'Art. 1.1) del documento (Progetto di Fattibilità – Condizioni Economiche)

28. AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVI

Relativamente alla gestione del servizio di Pubblica Illuminazione (X1) la revisione annuale da applicare al canone, verrà calcolata applicando la seguente formula:

$$X1a = X1 \times [(0{,}8 \times (Cea \div Cei) + (0{,}2 \times (Pma \div Pmi)]$$

Essendo

X1a = Canone aggiornato nell'anno in esame, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in euro/$_{anno}$.

X1 = corrispettivo unitario iniziale nell'anno in esame, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso euro/$_{anno}$ (di offerta)

Cea = costo dell'energia primaria attuale

Cei = costo dell'energia elettrica iniziale (di offerta)

Pma= costo manodopera attuale

Pmi = costo manodopera iniziale (di offerta)

Per la determinazione dell'aggiornamento del canone (X1) relativamente alla gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione da applicare nell'anno solare di riferimento, si utilizzeranno i seguenti listini:

Cea = valore dell'indice di riferimento del prezzo dell'energia elettrica in vigore al momento della revisione del prezzo, calcolato come media ponderata del valore pubblicato mensilmente dal GME (Gestore dei Mercati Elettrici), secondo le componenti di seguito riportate:

1. la somma dei valori ponderati relativi alle fasce F2 (con peso 30%) e F3 (con peso 70%) del prezzo medio di acquisto per fasce del PUN (Prezzo Unico Nazionale), pubblicato dal GME (Gestore dei Mercati Elettrici),
2. la somma delle componenti fisse quali: quota trasporto (quota trasmissione, distribuzione e misura), quota Oneri di Sistema (aggregati A, UC, MCT) e quota di dispacciamento (CD, INT, DIS, MSD, sicurezza + integrazione sicurezza e tutte le altre componenti previste) imposte comprese ed Iva esclusa.

Cei = prezzo iniziale di riferimento dell'energia elettrica pubblicata dal GME determinato dalla sommatoria delle predette componenti comprensive delle imposte ed Iva esclusa con prezzi di riferimento al 2° Trimestre 2021.

Pma= valore dell'indice di riferimento del prezzo della manodopera in vigore al momento della revisione del prezzo, calcolato come media del valore pubblicato semestralmente dall'ASSISTAL per operaio al V° Livello retributivo.

Pmi = prezzo iniziale di riferimento della manodopera pubblicata dall'ASSISTAL per operaio al V° Livello retributivo con prezzi di riferimento al 2° Trimestre 2021.

29. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le quote relative all'erogazione del servizio di Pubblica Illuminazione saranno emesse n. 12 fatture costanti a decorrere dalla data del 31 Gennaio fino a tutto il 31 Dicembre di ogni anno dove nell'ultima rata verrà emessa congiuntamente anche la rata di conguaglio sulla base del corrispettivo reale di esercizio qualora si verificheranno eventuali scostamenti rispetto alle condizioni poste a base di Concessione. L'importo così determinato al termine di ogni anno solare, sarà preso come riferimento per la determinazione delle nuove rate di acconto per la stagione successiva.

Le quote relative agli Interventi di Efficientamento Energetico, Ammodernamento Impiantistico ed Aggiornamento Normativo dell'impianto, verranno emesse n. 2 fatture semestrali con data 30.06 e 31.12 di ogni anno;

Il pagamento delle somme derivanti dal cannone proposto, avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. Nel caso di ritardo pagamento nei termini sopra stabiliti, troveranno applicazioni le norme di cui al D.L. 9 Ottobre 2002 n. 231, che ha dato attuazione alla Direttiva CEE 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle traslazioni commerciali.

Alla luce della suddetta normativa, gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, indicato sopra, ovvero trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura, senza necessità di costituzione in mora.

30. CESSIONE DEI CREDITI

Il Concedente accetta, sin d'ora, che i propri debiti verso il Concessionario possano essere ceduti ad un soggetto terzo - Istituto di credito, Fondo, etc. (cessione pro-solvendo). Ai fini della cessione il Concedente rinuncia nei confronti del Concessionario-cedente ad opporre qualsiasi eccezione di compensazione, in relazione ai crediti eventualmente vantati o che potrà vantare nei confronti del Concessionario-cedente, nonché di qualsiasi altra eccezione o rivalsa alcuna nei confronti della stessa cessionaria in relazione al credito, inclusa qualunque pretesa derivante dall'esecuzione della Concessione aggiudicata.

In caso di cessione del credito il Concedente si impegna sin d'ora a:

1. certificare i crediti ai sensi dell'Art. 13) Legge 12/11/2011, n. 183 e s.m.i., fatte salve le verifiche di legge;
2. pagare a terzi cessionari, alle scadenze previste, le rate corrispondenti al credito ceduto.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Concedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

31. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell' Art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., il Concessionario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al R.U.P., entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima

utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Il contratto sarà risolto, ai sensi del medesimo Art. 3 della legge citata, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Concessionario ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla citata legge 136/2010 e s.m.i., al sub concessionario e/o subcontraente; pertanto, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi suddetti, ne darà immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Concedente.

32. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DATI

Tutta la documentazione contrattuale consegnata al Concedente nell'ambito o, comunque, correlata all'esecuzione della Convenzione, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere creata dal Concedente e dal Concessionario (congiuntamente e non) durante la vigenza del contratto, sono, resteranno e, comunque, diverranno automaticamente di esclusiva proprietà del Concedente.

Il Concessionario dichiara di riconoscere espressamente di non ricevere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione, in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata ad esclusione di quella strettamente correlata all'esecuzione del servizio.

Le summenzionate prescrizioni non si applicheranno, esclusivamente, a quelle informazioni:

- ✓ che fossero già note al Concessionario, precedentemente a comunicazioni che egli abbia ricevuto nell'ambito della Convenzione;
- ✓ che divengano di pubblico dominio, salvo che ciò accada a seguito di violazioni della Convenzione;
- ✓ la cui divulgazione sia imposta dalla legge o sia espressamente autorizzata per iscritto dal Concedente.

Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i termini e le condizioni della Convenzione, fatta eccezione per il caso, in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Gualdo Catteneo esegue il trattamento dei dati necessari all'esecuzione della procedura in oggetto in ottemperanza agli obblighi di legge. Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Concedente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.

Titolare del trattamento è il Comune di Gualdo Cattaneo. I dati forniti dal Concessionario vengono

acquisiti dal Concedente, ai fini della stipula della Convenzione e per l'adempimento delle obbligazioni in essa prescritte, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dal Concedente potranno essere trattati anche per fini di progettazione e statistici.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale del Concedente che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza al Concedente per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni facenti parte delle commissioni di aggiudicazione e di collaudo;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal Concessionario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti, dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

34. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Le Parti prendono atto che Il Concedente ha richiesto alla Prefettura di ..... con nota n. ..... del....., riferita all'impresa concessionaria ..... con sede a ....., l'informazione antimafia, richiesta in applicazione dell'art. 91 del D. Lgs. n.159/2011 e s.m.i.

35. CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) punto n. 2 e quanto previsto dall'Art. 176 del D. Lgs. 50/2016, è fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

36. CESSIONE DELLA CONCESSIONE

È vietata la cessione anche parziale del contratto. È consentita altresì la cessione dei crediti secondo termini di legge.

Si applica l'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 nei casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

37. SPESE PER LA STIPULA DELLA CONCESSIONE

Le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, degli atti di consegna o di riconsegna ed altri ad esso inerenti sono a carico del Concessionario, cosi come tutte le spese e tasse che colpiscano, per qualsivoglia titolo o rapporti, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA (split payment) ed ogni altra che per legge fosse posta a carico del Concedente.

38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIENZE

Tutte le contestazioni che le Parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere inoltrate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata.

Le Parti cercheranno di trovare un accordo in via amichevole, di cui all'art. 205 e 206 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Trascorsi 30 giorni dalla notifica della contestazione e in assenza accordo, le Parti potranno rivolgersi, in via esclusiva, al Tribunale di Spoleto, le cui decisioni saranno vincolanti per le Parti e incontestabili.

È esclusa la clausola compromissoria.

39. OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

La concessionaria è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

40. ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta ai sensi dell'art.53 comma 16-ter DLgs 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Gualdo Cattaneo che abbiano esercitato poteri negoziali od autoritativi per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo Concessionario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il Concessionario si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Gualdo Cattaneo, che viene consegnato in copia e che il Concessionario dichiara di ben conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi previsti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Concessionario.

41. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione e ove non in contrasto si applica la normativa prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/20 10 e s.m.i., D. Lgs. 81/2008 s.m.i e ogni altra normativa applicabile alla presente Concessione.

42. DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

Le disposizioni di cui al presente atto potranno essere adeguate, previo accordo tra le parti, qualora sopravvengano nuove disposizioni normative, legislative e/o regolamentari che possano incidere sul contenuto della Convenzione stessa.

ALLEGATI AL CONTRATTO:

1. Elenco degli impianti;
2. Matrice dei rischi
3. Progetto definitivo del concessionario

Gualdo Cattaneo, letto, confermato e sottoscritto alle ore _____.

COMUNE DI GUALDO CATTANEO (CONCESSIONARIO)

Il legale rappresentante

(_____) (_____)

IL SEGRETARIO GENERALE – UFFICIALE ROGANTE

(Dott. _____)

MATRICE DEI RISCHI

Legenda: Per la valutazione del rischio si utilizza una scala da 1 a 5 con i seguenti parametri: 1 Rischio molto basso – 2 Rischio basso – 3 Rischio medio – 4 Rischio alto – 5 Rischio molto alto

IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI						ALLOCAZIONE DEI RISCHI				
		CATEGORIE DI RISCHI	DESCRIZIONE	CONSEGUENZE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	POSSIBILITA' DI MITIGAZIONE DEI RISCHI	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE	PUBBLICO %	PRIVATO %	RIF. CONVENZIONE/GESTIONALE/DOCUMENTI DI GARA CHE REGOLANO E MITIGANO I RISCHI INDIVIDUATI
RISCHIO OPERATIVO	RISCHIO DI COSTRUZIONE	RISCHI DI PROGETTAZIONE	È il rischio connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori od omissioni di progettazione.	Incremento dei costi di progettazione	2	ALTO	-Alla base della progettazione vi sono tutte le attività di censimento sul territorio e sugli Impianti. -Personale esperto effettua ricognizioni sullo stato di consistenza, sui consumi energetici, sulla qualità ed efficienza degli Impianti, sulle reali esigenze di illuminazione, sulla razionalizzazione delle linee e quadri elettrici.		100 %	Artt.3-7-14-19 Bozza di Convenzione
		RISCHIO DI ESECUZIONE DELL'OPERA	È il rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	Incremento di costi per le necessarie modifiche	2	ALTO	-Il personale impiegato è in possesso delle abilitazioni necessarie e all'adeguata professionalità, nonchè specializzato ed addestrato nel controllo e nel rispetto del progetto, in ogni fase di esecuzione della Concessione. -Nomina di un Direttore Lavori che opera per conto del Concessionario per la predisposizione delle attività inerenti al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento previsto nell'offerta. -Collaborazione con imprese subappaltatrici strutturate con risorse e mezzi per la realizzazione di specifici interventi, con la supervisione di personale interno esperto e qualificato su ogni aspetto tecnico.		100 %	Artt.3-7-9-10-14-17-19 Bozza di Convenzione
		RISCHIO DI AUMENTO DEI FATTORI PRODUTTIVI	È il rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità rispetto a quelli previsti nel progetto	Necessità di ricercare fattori produttivi alternativi anche ad un prezzo più alto	1	ALTO	-Si ritiene bassa la possibilità di aumento del costo dei fattori produttivi dato il breve periodo per la realizzazione degli interventi. -La natura dei fattori produttivi quali manodopera, materiali, uso di mezzi d'opera non si presta a cambiamenti repentini. -La disponibilità di prodotti alternativi è garantita da un mercato sempre più innovativo e concorrenziale. -L'aumento del costo dei fattori produttivi è in parte mitigato da accordi quadro con i maggiori fornitori del settore e in parte dal meccanismo di revisione dei prezzi previsto in contratto.		100 %	Artt.3-8-9-19-27 Bozza di Convenzione
		RISCHI DI ERRATA VALUTAZIONE E DEI COSTI E DEI TEMPI DI COSTRUZIONE	È il rischio che l'opera non sia terminata nei tempi previsti nel cronoprogramma e che gli investimenti richiesti siano maggiori delle previsioni stimate	Incremento dei costi stimati	1	ALTO	-Il progetto è stato sviluppato in maniera dettagliata con la individuazione puntuale dei lavori e dei costi di realizzazione e dei tempi di esecuzione. -Contratti stipulati con subappaltatori qualificati per la realizzazione della specifica opera, garantiti da previsioni di penali. -Sono previsti meccanismi di incentivazione del personale aziendale in ruoli di supervisione e controllo.		100 %	Artt.7-9-17-19 Bozza di Convenzione
		MODIFICHE RICHIESTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Rischio di un aumento dei costi o ritardi per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica a seguito di richieste provenienti dal Concedente	Incremento dei costi e ritardi nei tempi di realizzazione	2	BASSA	-La richiesta, da parte del Concedente, di modifiche agli elaborati progettuali e agli interventi di costruzione è un evento le cui conseguenze, laddove incidano sui costi e tempi di realizzazione, possono essere causa di revisione del contratto, soprattutto se ha un'incidenza sull'equilibrio del Piano Economico-Finanziario	50 %	50 %	Artt.4-6-7-8-9-10-16-19-20-21 Bozza di Convenzione

MATRICE DEI RISCHI

Legenda: Per la valutazione del rischio si utilizza una scala da 1 a 5 con i seguenti parametri: 1 Rischio molto basso – 2 Rischio basso – 3 Rischio medio – 4 Rischio alto – 5 Rischio molto alto

IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI						ALLOCAZIONE DEI RISCHI				
		CATEGORIE DI RISCHI	DESCRIZIONE	CONSEGUENZE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	POSSIBILITA' DI MITIGAZIONE DEI RISCHI	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE	PUBBLICO %	PRIVATO %	RIF. CONVENZIONE/GESTIONALE/DOCUMENTI DI GARA CHE REGOLANO E MITIGANO I RISCHI INDIVIDUATI
RISCHIO OPERATIVO	RISCHIO DI DISPONIBILITA'	RISCHIO DI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI DI FORNITORI E SUBAPPALTATORI	È il rischio che l'opera non sia terminata nei tempi previsti nel cronoprogramma e che gli investimenti richiesti siano maggiori delle previsioni	Ritardi nella realizzazione. Applicazioni di penali per indisponibilità del servizio. Incrementi dei costi di realizzazione dei lavori	2	ALTO	-Il mancato rispetto, da parte di Fornitori e Subappaltatori, dei termini contrattualmente previsti comporta l'applicazione delle penali, come previste in contratto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.		100 %	Artt.3-6-9-14-19-21-24 Bozza di Convenzione
		RISCHIO TECNOLOGICO	È il rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata.	Investimenti non adeguati a garantire il risparmio energetico atteso, con conseguente incremento dei costi anche della manutenzione e gestione. Indisponibilità degli Impianti.	2	ALTO	-Accordi contrattuali con i maggiori produttori e fornitori dei fattori produttivi specifici, con i quali condividere il rischio. -Applicazione di penali, nei casi di caratteristiche difformi dalle schede tecniche fornite dai produttori (es.armature, telecontrollo etc.) nei progetti. -Elevata capacità di adeguamento dell'opera, attraverso il ricorso ad imprese strutturate in partnership.		100 %	Artt.3-9-14-19 Bozza di Convenzione Relazione Tecnica – Schede Tecniche Apparecchi
		RISCHIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVATIVA E NON CONSERVATIVA	È il rischio di dover effettuare interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto.	Incremento dei costi	1	ALTO	-Ottima capacità di realizzazione degli interventi e qualità garantita nei contratti di fornitura stipulati.		100 %	Artt.1-3-8-12 Bozza di Convenzione
		RISCHIO DI PERFORMANCE	È il rischio che l'opera realizzata e I servizi erogati non siano conformi agli indicatori chiave di prestazione elaborati	Applicazione delle penali previste in contratto	2	ALTO	-Contratti di gestione e manutenzione con previsioni di penali. -Presenza in loco di impresa manutentrice. -Applicazione delle penali nei contratti di subappalto e di fornitura tramite meccanismo back to back. -Sono previsti meccanismi di incentivazione del personale responsabile della gestione.		100 %	Artt.3-12-14-24-25 Bozza di Convenzione Doc. Specifiche delle caratteristiche del Servizio e della Gestione
		CAMBIAMENTI NEI LIVELLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DI EROGAZIONE DEL SERIVZIO	È il rischio che la Pubblica Amministrazione richieda modifiche agli standard pattuiti per l'erogazione del servizio	Incremento dei costi	1	ALTO	-Gli effetti dovuti alle richieste, da parte del Concedente, di modifiche agli standard di servizio devono essere sopportati dal Concedente stesso. -Tali richieste possono essere causa di revisione del contratto, soprattutto nel caso in cui conducano ad una riduzione dei risparmi energetici conseguibili o a un'incidenza sull'equilibrio economico-finanziario. -Capacità di rispondere in tempi brevi alle richieste per la presenza in loco di impresa.	100 %		Artt.12-16-20-21 Bozza di Convenzione Doc. Specifiche delle caratteristiche del Servizio e della Gestione
		RISCHIO DI INDISPONIBILITA' DEGLI IMPIANTI	È il rischio di non avere a disposizione le aree per effettuare i lavori	Impossibilità di realizzare i lavori.	1	ALTO	-L'eventuale indisponibilità del servizio inciderà automaticamente sul canone, con possibilità di revoca della Concessione.	100 %		Artt.4-6-11-19-20-24 Bozza di Convenzione

MATRICE DEI RISCHI

Legenda: Per la valutazione del rischio si utilizza una scala da 1 a 5 con i seguenti parametri: 1 Rischio molto basso – 2 Rischio basso – 3 Rischio medio – 4 Rischio alto – 5 Rischio molto alto

IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI						ALLOCAZIONE DEI RISCHI			
		CATEGORIE DI RISCHI	DESCRIZIONE	CONSEGUENZE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	POSSIBILITA' DI MITIGAZIONE DEI RISCHI	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE	PUBBLICO %	PRIVATO %	RIF. CONVENZIONE/GESTIONALE/DOCUMENTI DI GARA CHE REGOLANO E MITIGANO I RISCHI INDIVIDUATI
RISCHIO OPERATIVO	ALTRI RISCHI	RISCHIO DI COMMISSIONAMENTO	È il rischio che l'opera non riceva il consenso, da parte di altri soggetti pubblici, con conseguenti ritardi nella realizzazione e l'insorgere di contenziosi, ovvero nei casi estremi, con il conseguente venir meno della procedura o dell'affidamento	Necessità di soluzioni alternative. Ritardi nella realizzazione dei lavori. Contenziosi	1	ALTO	-Data la tipologia di procedura adottata, la fase di approvazione dei lavori da realizzare avviene direttamente durante la valutazione dei progetti da parte della commissione di gara. Il soggetto pubblico portatore di interessi è il Concedente che nel capitolato e nei punteggi di valutazione ha espresso le necessarie indicazioni affinché il progetto soddisfi le esigenze di pubblico servizio. Pertanto si giudica questo rischio molto basso ed elevata la capacità di mitigazione.	50 %	50 %	Artt.4-6-21 Bozza di Convenzione
		RISCHIO AMMINISTRATIVO	È il rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, o anche il rilascio dell'autorizzazione con prescrizioni, con conseguenti ritardi nella realizzazione.	Ritardi nella realizzazione dei lavori e nello svolgimento del servizio in oggetto	1	ALTO	-La natura degli interventi da realizzare è tale che il rischio di un ritardo nell'ottenimento di permessi sia molto basso, in quanto il soggetto principalmente interessato dal rilascio dei permessi è lo stesso Concedente.	100 %		Artt.4-21 Bozza di Convenzione
		RISCHIO AMBIENTALE	È il rischio che nella realizzazione si verifichino eventuali danni ambientali	Incremento dei costi	1	ALTO	-Gli interventi da realizzare insistono su suolo pubblico già urbanizzato e non richiedono opere di scavo significative. -Per gli eventuali danni che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni, sono attivate polizze assicurative a copertura degli stessi.		100 %	Artt.3-9-15-18-19-22-23 Bozza di Convenzione
		RISCHIO NORMATIVO POLITICO REGOLAMENTARE	È il rischio che le modifiche normative non prevedibili contrattualmente, anche rinvenienti da atti di soft law, possano determinare un aumento dei costi dovuti al necessario adeguamento alle normative in vigore, al fine di non incorrere in violazione di legge.	Costo aziendale di adeguamento alle norme in vigore	1	MEDIA	-Gli oneri di adeguamento alle norme ricadono sul Concedente e possono essere causa di revisione del contratto. -Gli interventi correttivi che riguardano l'adeguamento alle norme regolamentati intervenute nel corso del contratto sono a carico del Concessionario. Di conseguenza, il Concedente dovrebbe tuttavia tener presente anche la portata delle modifiche regolamentari che si dovessero presentare, in quanto si potrebbe giungere ad una revisione del contratto, per il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario.	50 %	50 %	Artt.20-21 Bozza di Convenzione

		RISCHIO DI FINANZIAMENTO	È il rischio di reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti	Eventuale risoluzione del contratto	2	ALTO	-Alta capacità del Concessionario di garantirsi il finanziamento già in fase di presentazione della proposta e, comunque, prima della firma del contratto		100 %	Artt.5-18-19-20-24 Bozza di Convenzione
		RISCHIO FINANZIARIO	È il rischio dell'aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell'operazione.	Incremento degli oneri finanziari con incidenza negativa sul Piano Economico Finanziario	1	ALTO	-Il rischio si tiene basso, dal momento che la redazione del PEF (Piano economico finanziario) presentato in sede di proposta, considera valori di costo del Capitale allineati al Mercato -Nel caso in cui si verifichi un incremento dei tassi di interesse (esclusi i casi di crisi sistemica) non potrà essere effettuata alcuna revisione del contratto.		100 %	Artt.18-19-24 Bozza di Convenzione
		RISCHIO VALORE RESIDUALE	È il rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese	Valore del bene più basso delle attese alla riconsegna	1	ALTO	-Questo rischio, pur possibile, è comunque molto basso in quanto la vita utile degli impianti realizzati nel corso della Gestione è di molto superiore alla durata del contratto. -Garanzie presenti nei contratti di fornitura stipulati.		100 %	Artt.13-24 Bozza di Convenzione
		RISCHIO DI OBSOLESCENZA TECNICA	È il rischio di rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione e/o sugli standard tecnici e funzionali prestabiliti.	Incremento dei costi	1	ALTO	-L'opera è frutto di un'accurata progettazione e realizzata con materiali di elevate qualità garantita da fornitori leader nel settore, con i quali il Concessionario ha rapporti contrattuali stabili e a prezzi concorrenziali.		100 %	Artt.3-9-10-13-23 Bozza di Convenzione
		RISCHIO PERFORMANCE RISPARMIO ENERGETICO ATTESO	È il rischio che non si raggiunga il risparmio atteso, a seguito degli interventi	Incidenza negative sul risultato economico atteso. Rischio di disequilibrio del Piano Economico Finanziario	1	ALTO	-L'eventuale rischio di riduzione della efficienza energetica delle apparecchiature che si riflette con un aumento dei costi è a carico del Concessionario, che per i contratti in essere con i fornitori ha la garanzia della sostituzione/rimborso etc.		100 %	Artt. 3-19-20 Bozza di Convenzione Doc.Capitolato descrittivo e prestazionale
		EVENTI DI FORZA MAGGIORE	È il rischio di eventi imprevedibili: atti vandalici, sommosse, esplosioni, fenomeni naturali avversi (terremoti, neve, fulmini), indisponibilità di energia elettrica per problemi di rete (distribuzione).	Incremento dei costi	1	BASSA	-Polizze assicurative a copertura dei danni, ove sia possibile. -Negli altri casi il danno ricade sul Concedente, che dovrà intervenire con risorse proprie.	100 %		Art. 21 Bozza di Convenzione